

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 − 10128 Torino

® 011/5661566 № 011/4393111

DOCUMENTO UNICO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

OGGETTO DELL'APPALTO: "Affidamento del servizio di movimentazione pazienti e materiale e gestione attività assistenziali DEA, Camere Operatorie e Centrale di Sterilizzazione dei presidi ospedalieri (lotto 1)"

"Affidamento del servizio di gestione delle attivita' ambulatoriali e domiciliari connesse al trattamento farmacologico di soggetti tossicodipendenti seguiti dal dipartimento di patologia delle dipendenze (lotto 2)"

PREMESSA.

Il presente documento è redatto dal Committente in ottemperanza all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 ed, in particolare, al 3° comma che prevede "l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze".

La verifica, con le modalità previste dal decreto, dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, viene effettuata a carico della Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione.

Pertanto, il presente documento stabilisce unicamente le modalità di gestione della sicurezza negli appalti di servizi e costituisce una specifica tecnica della gara in quanto promuove la cooperazione ed il coordinamento tra il committente ed appaltatore all'attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di poter procedere alla valutazione degli eventuali rischi interferenti è necessario che ci sia, tra le parti, lo scambio delle informazioni sui rischi dovuti all'ambiente, alle attività e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Il presente documento è articolato in sezioni delle quali alcune sono redatte in fase progettuale di gara d'appalto, mentre altre saranno completate successivamente in collaborazione con la ditta aggiudicataria dell'appalto.

Il presente documento, essendo un documento dinamico, prima dell'effettivo inizio dell'appalto e/o durante l'esecuzione potrà essere integrato e/o modificato a cura del committente coordinandosi e cooperando con l'appaltatore.





Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 − 10128 Torino

® 011/5661566 № 011/4393111

Si richiamano i contenuti dell'art. 26 del D.lgs 81/08 e s.m.i. di seguito integralmente riportato.

Art.26. "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"

- 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonchè nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

- 3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
- 3 ter. Nel caso in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto contratto riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.





Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
© 011/5661566 © 011/4393111

- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati i prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
- 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, nº 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n° 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
- 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE "Città di Torino"

CODICE FISCALE: 09737290018

PARTITA IVA: 09737290018

DATORE DI LAVORO: Dr. Valerio Fabio ALBERTI

SEDE LEGALE: C.so Svizzera, nº 164 - 10149 Torino

RESPONSABILE S.P.P.: Ing. Cristina PRANDI

MEDICI COMPETENTI: Dr.ssa Vincenza CASCIO, Dr.ssa Teresa EMANUELE, Dr Marco AIME

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Sig.BOZZETTO Pierangelo, Sig.ra CORVASCE Maria Teresa, Sig.COSTANZO Davide, Sig. ESPOSITO Giuseppe, Sig.ra GALIANI Tullia, Sig.ra LOMBARDI Anna, Sig.ra MASSERIA Loredana, Sig. PRESTIFILIPPO Salvatore, Sig. SCARAMUZZA Roberto, Sig. VERNASSA Dario, Dr. BERTUCCI Roberto, Sig. BORDOLANI Emilio, Sig. PUMA Marino, Sig. FULGIONE Alfredo, Sig. SCIUTO Enzo, Dr. GROSSO Paolo, Dr.ssa PIOVESAN Chiara, Sig.ra DE CANDIA Nunzia, Sig. GULINO Nicolò, Sig. MANCIN Danilo, Sig. MICCICHE' Salvatore, Sig. MORENA Stefano, sig. BUDA Igor, Sig. MIGHETTO Lorenzo, Sig.ra PESCE Elisabetta, Sig.ra EVARISTO Cinzia, Sig. BARBA Luca, Sig.ra MARTELLA Giovanna.





Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

® 011/5661566 № 011/4393111

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Le attività richieste e le modalità di espletamento del servizio sono dettagliate nel capitolato speciale d'appalto. In particolare la ditta Aggiudicataria provvede con propri operatori:

lotto 1) alla gestione delle attività assistenziali e di movimentazione dei pazienti e del materiale nell'ambito dell'organizzazione specifica delle aree individuate nei presidi ospedalieri;

lotto 2) alla gestione e all'organizzazione delle attività ambulatoriali nei locali del basso fabbricato ubicato nell'area esterna adiacente l'Ospedale San Giovanni Bosco e alla somministrazione a domicilio del farmaco prescritto ai soggetti impossibilitati a recarsi presso l'ambulatorio nell'area geografica costituta dalle circoscrizioni 6 e 7.

Le attività predette saranno svolte dal personale della Ditta Aggiudicataria nel pieno rispetto della normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro al fine di tutelare la propria e altrui incolumità.

Inoltre gli operatori della Ditta Aggiudicataria assegnati ai Blocchi Operatori e al Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco costituiscono parte della squadra di evacuazione dei pazienti in caso di emergenza e pertanto potrebbero essere attivati in caso di necessità per effettuare le operazioni di movimentazione dei pazienti a supporto del personale presente nella struttura interessata dall'evento.

SEDI PRESSO CUI SI SVOLGE L'APPALTO

Presidi Ospedalieri Maria Vittoria, San Giovanni Bosco e Martini.

INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE

In generale nei confronti dei lavoratori sono stati osservati gli obblighi in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i. con l'adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie.

Tipologia di attività che l'Azienda svolge nelle zone oggetto del servizio Attività di tipo sanitario e di assistenza ai degenti

Situazioni di interferenza

I rischi di interferenza tra il personale della ditta Aggiudicataria e gli occupanti della struttura (personale ASL e utenti) possono verificarsi in casi ordinari:

- durante il transito degli operatori dell'aggiudicataria all'interno del presidio;
- durante l'esecuzione del servizio;
- durante il trasporto dei materiali e attrezzature.

Si segnala che potrebbero configurarsi rischi di interferenza anche in situazioni straordinarie quali:

- emergenza,
- comportamento imprevedibile da parte degli utenti.





Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

© 011/5661566 № 011/4393111

Nei luoghi di lavoro potrebbero operare anche imprese per la gestione di specifici servizi (quali ad esempio facchinaggio, ristorazione, ecc..), nonché ditte per le attività di manutenzione. In presenza di personale di altre ditte appaltatrici adottare le misure previste per il personale ASL e utenza.

Identificazione dei potenziali rischi da interferenza

Nella seguente tabella sono stati individuati i rischi presenti nell'ambito lavorativo che potrebbero costituire potenziali rischi da interferenza e le relative misure da adottare:

Rischi	da	Aree interessate	Misure di prevenzione	
interferenza Biologico		Ospedale	Il rischio può essere connesso al contatto con i pazienti affetti da patologie infettive e alla presenza di contaminazioni ambientali (legionella , aspergillo,) Attenersi alle misure di sicurezza previste dall'azienda evitando di toccare oggetti o strumenti dei quali non si conosca l'uso o la provenienza. Interfacciarsi con i coordinatori sanitari per l'accesso ai	
			locali interni alle aree oggetto dei servizi. Utilizzare dispositivi barriera in conformità alle procedure aziendali in presenza di pazienti che siano portatori di malattie trasmissibili per via aerea. Nel caso in cui si verifichi un incidente seguire l'apposita procedura predisposta dall'aggiudicataria e segnalare l'accaduto ai referenti della Committente.	
Chimico		Ospedale	Il rischio è connesso alla presenza di sostanze e preparati necessari alla attività sanitarie (detergenti, disinfettanti e sterilizzanti) e alla manipolazione di sostanze pericolose nei laboratori (solventi e reagenti).	
Incendio		Ospedale	Attenersi alle norme di comportamento definite nelle procedure di emergenza Osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare le misure organizzative e di tipo gestionale quali: • rispetto dell'ordine e della pulizia; • controllo delle misure e delle procedure di sicurezza; • evitare l'accumulo di materiali combustibili od infiammabili; • evitare l'ostruzione delle vie di esodo; • evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco;	





Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 − 10128 Torino

® 011/5661566 № 011/4393111

		 rispettare il divieto di fumare.
Radiazioni Ionizzanti	Ospedale	In relazione alle attività svolte nei settori Interventistica e Cardiovascolare, Radiologia e Sale Operatorie in cui è possibile una potenziale esposizione alle radiazioni ionizzanti il personale dovrà attenersi alle norme specifiche in materia di radioprotezione previste dall'esperto qualificato nonché alle norme di comportamento definite dal Committente
Movimentazione pazienti e materiale	Ospedale	La movimentazione dei pazienti e del materiale deve essere effettuata in sicurezza con personale sufficiente e con utilizzo di appositi ausili rispettando i percorsi individuati
Elettrico	Ospedale	Astenersi da eventuali interventi di tipo elettrico sugli impianti e segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate.
Scivolamento	Ospedale	Prestare attenzione alla cartellonistica Le procedure per le operazioni di pulizia prevedono che il personale addetto evidenzi la presenza di pericolo di scivolamento, posizionando gli appositi cartelli indicanti "Attenzione pavimento bagnato"
Organizzativo	Ospedale	In considerazione dello svolgimento dell'attività sanitaria e dei servizi erogati dall'appaltatore, concordare tempestivamente con i referenti della Committente la programmazione delle operazioni in merito ad eventuali problemi o disguidi.
Spostamenti a piedi	Ospedale	Misure di prevenzione: camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale; non sostare dietro gli automezzi in sosta o in manovra; non sostare nelle aree di deposito materiali

Si ritiene che debba essere posta particolare attenzione alle procedure da attuarsi in caso di emergenza incendi. A tale proposito si dovranno osservare le norme di comportamento elaborate e seguire le informazioni contenute nella cartellonistica affissa in cui sono richiamate semplici regole comportamentali da tenersi.

Al fine di operare in sicurezza si è ritenuto inoltre di individuare nel preposto (coordinatore infermieristico/tecnico) la figura a cui fare riferimento per le corrette procedure e informazioni necessarie.

Accessi alle strutture

Per l'accesso alle strutture ospedaliere il personale della ditta Aggiudicataria dovrà utilizzare i normali ingressi utilizzati dal personale dell'ASL.





Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
© 011/5661566 © 011/4393111

Disponibilità di servizi igienici, spogliatoi e aree di stoccaggio.

Non è prevista la disponibilità di servizi igienici diversi da quelli presenti per il personale dipendente ASL

Primo soccorso e assistenza medica di emergenza

Ferme restando le misure di primo soccorso che l'Aggiudicataria intende organizzare per il proprio personale si segnala che presso l'Ospedale Torino Nord Emergenze San Giovanni Bosco, l'Ospedale Maria Vittoria e l'Ospedale Martini è presente un D.E.A.

Impianti e attrezzature di proprietà della ditta committente messe a disposizione dell'impresa appaltatrice con l'eventualità dell'uso promiscuo

Gli impianti e le attrezzature presenti nelle strutture sono realizzati a regola d'arte e oggetto di regolare manutenzione.

Il personale dell'Aggiudicataria è tenuto ad utilizzarli in modo adeguato e limitatamente al servizio espletato, segnalando qualsiasi problema che dovesse rilevare.

Addetti presenti ditta aggiudicataria

Il personale occupato dall'impresa aggiudicataria dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

INFORMAZIONI FORNITE DALLA AGGIUDICATARIA

Dati aggiudicataria

CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
SEDE LEGALE:	
N.ro ISCRIZIONE C.C.I.A.A.	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE S.P.P.	
MEDICO COMPETENTE	
RAPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	





Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
© 011/5661566 © 011/4393111

Informazioni che si ritiene necessario fornire in relazione ai rischi di interferenza e che si possono manifestare nello svolgimento delle attività presso il committente
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Entrambe le parti, Committente e Aggiudicataria, provvedono ad informare i propri operatori sui possibili rischi di interferenza dovuti allo svolgimento dell'appalto in oggetto. La ditta AGGIUDICATARIA attua nei confronti dei propri operatori anche specifiche azioni di informazione e formazione riferite non solo ai rischi specifici dell'attività, ma anche ai rischi dovuti allo svolgimento della stessa in ambiente sanitario.
COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l'attuazione delle relative misure da adottare non comporta costi aggiuntivi per la sicurezza rispetto a quelli già previsti nel contratto stipulato tra la Committente e l'Aggiudicataria. I costi di eventuali misure, di natura diversa rispetto a quelle già considerate (apprestamenti, particolari DPI, etc) che dovessero rendersi necessarie, saranno indicati in una apposita revisione del presente documento.
ALTRE INFORMAZIONI CHE LA PARTI RITENGONO UTILE CONDIVIDERE AI FINI DELLA SICUREZZA DEL LAVORO / SERVIZIO APPALTATO





APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente DOCUMENTO UNICO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, verrà perfezionato e formalizzato con la ditta aggiudicataria e sottoscritto da entrambe le parti.

Le parti si impegnano a darsi reciproca immediata comunicazione di ogni eventuale variazione rispetto al presente piano al fine di poter promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/08 ed effettuare le revisioni del caso.

Il responsabile del contratto per l'Aggiudicataria Il responsabile del contratto per l'ASL "Città di Torino"

